



**Prot. N. CC\_2019\_1905**

**Del 10.06.2019**

Oggetto: Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 – Ordinanza n. 1 del 30 maggio 2019 -  
Adozione di criteri– Nota esplicativa

Da molti cittadini ed organizzazioni esponenti degli interessati sono pervenute richieste dirette ad ottenere chiarimenti in ordine alla portata applicativa dell'ordinanza in oggetto, con riferimento particolare alla nozione di danno presa in considerazione dal punto i) del provvedimento.

Il Commissario straordinario, a mezzo dell'ordinanza richiamata, ha stabilito i criteri e le modalità per la concessione di forme di ristoro dei disagi e dei danni subiti dai cittadini residenti nelle zone interessate dalle attività del cantiere di demolizione e ricostruzione del viadotto Polcevera. Il criterio indicato alla lett. i) prevede che: 'l'indennizzo ha natura forfettaria e sostitutiva, anche delle eventuali spese che i nuclei interessati potrebbero dover affrontare per stabilirsi in una dimora temporanea, ed ha altresì natura omnicomprensiva ed esaustiva rispetto ai danni e ai disagi conseguenti a qualsiasi tipologia di lavorazione eseguita nell'ambito delle attività di cantiere, riconducibile ad attività legittima posta in essere in essere dal Commissario straordinario e dalle imprese appaltatrici, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, conv. con legge 16 novembre 2018, n. 130'.

Al riguardo, lo scrivente ritiene di dover precisare come il riferimento ai danni o ai disagi derivanti dalle attività di cantiere abbia una portata esclusiva soltanto in relazione a quei pregiudizi generici o alle turbative personali, concernenti la vita familiare o di relazione, i quali sono connessi alla circostanza che gli immobili abitativi sono collocati in zone limitrofe o prossime ai cantieri allestiti per la realizzazione dei lavori. Il fatto che i lavori siano stati autorizzati ed appaltati attraverso procedimenti adottati in base alla legge, dà ragione dell'inciso che fa riferimento 'ad attività legittima posta in essere dal Commissario straordinario', atteso che viene in rilievo una forma di ristoro, attuata mediante la concessione di un indennizzo, dei danni collegato al compimento di attività legittima, affatto diversa da quella che, estrinsecandosi, invece, in attività sostanzialmente illecita, dà luogo al risarcimento del danno.



La disposizione normativa muove, infatti, dal presupposto che l'esecuzione dei lavori, in considerazione della particolarità delle lavorazioni di demolizione e di ricostruzione necessarie, comporti una situazione di particolare disagio in capo ai soggetti che, in ragione di criteri particolari di coinvolgimento, rimessi alla valutazione del Commissario straordinario ed estrinsecati nell'ordinanza, ne subiscono gli effetti. Trattasi, in sostanza del ristoro di un pregiudizio generico, rilevante per il solo fatto correlato all'allestimento del cantiere ed all'esecuzione dei lavori appaltati.

Va pertanto ribadito quanto già comunicato attraverso il sito della Struttura in data giugno 2019. In altri termini, l'indennizzo in questione non costituisce in nessun caso una forma di risarcimento del danno, il quale è, viceversa, ipotizzabile con riferimento a tutti quei casi in cui le lavorazioni poste in essere nei cantieri, per le modalità specifiche con le quali vengano eseguite o per altra causa, cagionino un danno ingiusto nella sfera personale o patrimoniale di chicchessia. Tale azione di danno, comunque esperibile da chi si pretenda leso per effetto dell'attività di demolizione o di costruzione, resta impregiudicata e non è in alcun modo né presa in considerazione, né disciplinata dall'ordinanza che si considera.

Nella convinzione che i profili di perplessità o di dubbio interpretativo siano stati definitivamente chiariti in ordine al punto segnalato, si dispone la pubblicazione della presente nella sezione Amministrazione Trasparente del sito della Struttura Commissariale.

Il sub-commissario

Piero Floreani